

Tegna, 7 dicembre 2017

Ris. Mun. 497/2017 (*aggiornamento RM 579/9 novembre 2022)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Terre di Pedemonte visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori, del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori, del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni, del 10 novembre 2021 (RSS);
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- gli artt. 107 e 192 LOC,
- l'art. 23 RALOC,
- il Regolamento organico comunale;
- e ogni altra norma applicabile alla fattispecie.

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli inevitabili.

Art. 2 Principi generali: contenimento dei rumori e quiete notturna

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Terre di Pedemonte sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. dalle ore 23.00 alle ore 07.00 va garantita la quiete notturna su tutto il territorio, è pertanto assolutamente vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbarla.
3. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.



Art. 3 Attività e lavori rumorosi

1. Attività e lavori rumorosi all'aperto che comportano l'uso di macchinari, nell'ambito agricolo, del giardinaggio, del taglio della legna, della manutenzione di immobili, delle attività artigianali in genere, sono ammessi unicamente nelle fasce orarie seguenti:

Giorni feriali Lu – Ve	07.00 - 12.00	13.00 - 19.00
Sabato	08.00 - 12.00	13.00 - 19.00
Domenica e giorni festivi	Non ammessi	Non ammessi

2. Gli orari di cui al paragrafo 1 sono validi anche nel caso di attività al coperto nella misura in cui i rumori da esse generate risultino chiaramente udibili e molesti per terze persone o altri enti.
3. Tale disposizione è valida ~~sia per le attività svolte a titolo professionale, sia*~~ per attività svolte a titolo privato o nel tempo libero. **Per i lavori a titolo professionale fa stato l'articolo 5*.**
4. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può concedere deroghe, in particolare ~~nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, e*~~ per bisogni agricoli, segnatamente per viticoltura o fienagione.

Art. 4 Smaltimento di rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti nelle apposite piazze di raccolta, con particolare riferimento al deposito del vetro e di scatolame metallico, è ammesso unicamente nelle fasce orarie seguenti:

Giorni feriali Lu – Ve	07.00 - 12.00	13.00 - 21.00
Sabato	09.00 - 12.00	13.00 - 21.00
Domenica e giorni festivi	09.00 - 12.00	13.00 - 21.00

Art. 5 Lavori edili* a titolo professionale

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello dell'esercizio, in modo di limitare il più possibile le emissioni foniche. Va tenuto conto anche della sopportabilità economica delle misure protettive. Particolare riguardo va usato in prossimità di ambienti sensibili quali le scuole durante le lezioni, le chiese o i cimiteri durante le funzioni.
2. L'esecuzione di lavori **rumorosi edili*** a titolo professionale ~~con macchinari e utensili rumorosi*~~ è permessa nelle fasce orarie seguenti:

Giorni feriali Lu – Ve	07.00 - 12.00	13.00 - 19.00
Sabato	Non ammessi	Non ammessi
Domenica e giorni festivi	Non ammessi	Non ammessi

3. Per i lavori **edili*** a titolo privato o nel tempo libero fa stato l'articolo 3. **Restano riservate eventuali norme di diritto superiore e/o deroghe concesse dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro*.**
4. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito anticipare l'inizio di lavori all'aperto alle ore 06.00, previa comunicazione scritta al Municipio entro le 17.00 del giorno precedente.
5. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

a) dove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di



- propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia ~~e non siano ragionevolmente esigibili altri metodi d'intervento*~~;
 - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
6. Il proprietario, il direttore dei lavori, le imprese esecutrici e gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono tutti responsabili del rispetto delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
7. In casi particolari il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può concedere deroghe ~~su richiesta scritta e debitamente motivata, in particolare nel caso di attività agricola svolta a titolo principale o per bisogni agricoli, segnatamente per viticoltura o fienagione*~~.

Art. 6 Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi, delle sale d'intrattenimento, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve provocare disturbo a chi si trova nel medesimo stabile, al vicinato e a chiunque si trovi nell'ambiente circostante.
2. Il gerente di un esercizio pubblico è responsabile del rispetto delle presenti norme da parte dei propri clienti.
3. Il Municipio, d'ufficio o su denuncia privata, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste.
4. Su richiesta scritta e tempestiva del gerente di un esercizio pubblico, il Municipio può concedere:
 - il prolungamento degli orari d'apertura abituali
 - L'organizzazione di manifestazioni ai sensi dell'articolo 8.

La relativa decisione municipale è soggetta a tassa.

Art. 7 Apparecchi per la riproduzione del suono, strumenti musicali e pubblicità sonora

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono e gli strumenti musicali possono essere usati soltanto in modo di non arrecare grave disturbo a terze persone o enti. Resta riservato l'art. 8 della presente Ordinanza.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi al di fuori degli spazi dove essi sono prodotti.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi, o installati su veicoli, a scopo commerciale o pubblicitario.



Art. 8 Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di manifestazioni occasionali di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto, ecc.) necessita di un'autorizzazione municipale soggetta a tassa.
2. Al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione, i promotori devono indicare se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica e gli orari previsti.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, nei limiti delle normative federali e cantonali concernenti la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, e delle disposizioni della presente ordinanza.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Nel concedere autorizzazioni ai sensi di questo articolo il Municipio può derogare al principio generale della quiete notturna descritta all'articolo 2.2 ed emanare disposizioni pratiche puntuali.

Art. 9 Eccezioni in casi particolari

Il Municipio può concedere, di propria iniziativa, o su richiesta, deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza in occasione di eventi particolari quali:

- Festività natalizie e Capodanno;
- Festa nazionale;
- Carnevale;
- Grandi eventi sportivi internazionali teletrasmessi;
- Eventi particolarmente significativi per il Comune, il Cantone o la Confederazione.

Tali deroghe vanno rese pubbliche mediante pubblicazione all'albo e sul sito internet.

Art. 10 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione e l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, bombette, castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Sono ammesse eccezioni nei giorni 31 dicembre, 1° gennaio, 31 luglio, 1° agosto, e nella settimana delle vacanze scolastiche di Carnevale. Altre eccezioni possono essere decise dal Municipio di volta in volta (ad esempio in occasione di grandi eventi sportivi).
3. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati. Gli stessi devono venire autorizzati dal Municipio e sono soggetti a tassa.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Restano riservate le normative federali e cantonali in materia di prevenzione incendi, ed in materia di armi ed esplosivi, nonché le disposizioni pratiche emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 11 Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi in particolare durante le ore notturne.



2. In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dai servizi di Polizia e di sicurezza competenti nella giurisdizione comunale.

Art. 12 Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo, nei pressi delle scuole e dei luoghi di culto; e ovunque durante le ore della quiete notturna ai sensi dell'articolo 2.2.
2. È segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse senza motivo;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, il baule o altre parti mobili;
 - h) usare in modo improprio i segnalatori acustici (clacson);
 - i) ogni altro atteggiamento simile ai precedenti palesemente contrario al buon senso comune.
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 13 Elicotteri

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'uso della piazza d'atterraggio comunale, gli atterraggi in genere sul territorio comunale e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 14 Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi e di attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa nelle fasce orarie seguenti:

Giorni feriali Lu – Ve	07.00 - 23.00
Sabato	08.00 - 23.00
Domenica e giorni festivi	08.00 - 23.00

2. Tenuto conto delle condizioni locali e della tipologia dell'attività svolta, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente concedere delle deroghe agli orari di cui al precedente capoverso. Richieste di deroga vanno tempestivamente inoltrate per scritto al Municipio.
3. I giochi ed attrezzi sportivi all'interno di locali chiusi devono essere installati, disposti e gestiti in modo tale da non arrecare disturbo a terze persone o altri enti.



Art. 15 Sirene e impianti d'allarme

È vietato l'uso improprio di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili.
Eventuali difetti di funzionamento di impianti d'allarme sonori vanno tempestivamente eliminati.

Art. 16 Tasse

Per ogni autorizzazione rilasciata in applicazione della presente ordinanza, viene prelevata una tassa di decisione fissata nell'Ordinanza sulle tasse di cancelleria.

Art. 17 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con un ammonimento o una multa da Fr. 50.- fino a Fr. 10'000.--, secondo la procedura disciplinata dalla LOC.

Art. 18 Provvedimenti


1. Il Municipio, direttamente o per il tramite dei servizi di polizia o di altri servizi comunali, oppure su denuncia privata, provvede all'applicazione della presente Ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione federale o cantonale.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01 gennaio 2023 e sostituisce quella del 07 dicembre 2017.

Eventuali ricorsi, da inoltrare al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla presente pubblicazione, sono unicamente ricevibili per le posizioni indicate con * nella presente ordinanza.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  

Il Segretario: 
Guido Luminati

Pubblicazione (modifica*) all'albo comunale e sul sito del Comune a decorrere dal 21 novembre 2022.